



## GLI SPORT E I "NON" SPORT: LE DISCIPLINE RICONOSCIUTE DAL CONI E CONSEGUENZE DEL DISCONOSCIMENTO



L'integrazione dell'elenco delle discipline sportive riconosciute, stabilita dal C.N. CONI pochi giorni fa, non ha certo valso a fare chiarezza in una situazione che, già critica di per sé, sarà resa ancora più complessa, come illustrato nel contributo che segue, se dovesse essere approvata la riforma del "Terzo Settore" in questi giorni al vaglio delle Commissioni parlamentari.



**Donato FORESTA**  
COMMERCIALISTA IN MILANO

La Carta Europea dello Sport del Consiglio D'Europa del maggio 1992 dopo aver invitato i governi nazionali, nell'articolo 1, a promuovere lo sport come fattore importante per lo sviluppo umano, enunciava la propria definizione di SPORT.

Per Sport si intende *"qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli"*.

Con propria Delibera n.1566 del 20.12.2016 il CONI ha individuato le discipline sportive la cui pratica consente alle Associazioni e alle Società sportive l'iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche detenuto dallo stesso CONI e da cui deriva il "riconoscimento ai fini sportivi".

Ciò, per quanto si evince nelle premesse della Delibera, *"al fine di adottare ogni misura tesa alla corretta individuazione dei soggetti che, riconosciuti ai fini sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali e previdenziali agevolati e per eliminare fenomeni di elusione, purtroppo, emersi in fase di verifiche successive"*.

Il fine della Delibera CONI, dunque, è stato quello di fare ordine per distinguere i "veri" sport dai "finti" sport, e per togliere il riconoscimento ai fini sportivi ad associazioni e società praticanti attività ritenute non più "sportive".

Ma il punto di partenza per l'individuazione delle discipline sportive "buone" non è stato la definizione di sport e cioè cosa si intenda per sport, ma, per quanto si evince sempre dalle premesse della Delibera, ci si è basati su tre criteri:

- a) discipline sportive riconosciute dal CIO;
- b) discipline sportive riconosciute da SportAccord;
- c) discipline sportive presenti negli Statuti delle FSN (Federazioni Sportive Nazionali) e delle DSA (Discipline Sportive Associate) approvati dalla Giunta Nazionale CONI.

Ne è risultato quindi un elenco che non ha tenuto conto di altre attività sostenute dagli altri organismi di promozione dello sport, e cioè dagli Enti di Promozione Sportiva, anch'essi riconosciuti dal CONI, attività che non risultavano però presenti nella lista delle discipline riconosciute dal CIO, da SportAccord o inclusi negli Statuti delle Federazioni Sportive e delle Discipline Sportive Associate.

Così dalla lettura dell'elenco delle discipline sportive incluse nella predetta Delibera CONI 1566/2016 non si sono ritrovate attività quali lo yoga, il crossfit, il pilates, il krav maga, il parkour, paintball, ree di non aver trovato spazio negli elenchi dei predetti organismi presi dal CONI quali riferimento.

La conseguenza della mancata inclusione di tali attività tra le discipline "riconosciute" dal CONI è che le associazioni e società praticanti le predette attività "escluse" non potranno più ritenersi associazioni o società "sportive", non potranno più iscriversi al Registro nazionale del CONI delle società e associazioni sportive con conseguente perdita di tutte le agevolazioni fiscali e previdenziali riservate ai soggetti iscritti al Registro, in particolare per quanto attiene alla disciplina dei rapporti di collaborazione. Infatti l'esclusione da ogni forma di imposizione fiscale e contributiva fino al limite di Euro 7.500 interessa solo le collaborazioni per l'esercizio diretto dello sport e le collaborazioni coordinate e continuative non professionali per attività di carattere amministrativo-gestionale rese nei confronti di associazioni o società risultanti iscritte al Registro CONI (ai sensi dell'art. 67 del TUIR - Testo Unico Imposte sui Redditi - DPR 917/1986).

Ma i casi riscontrabili nella realtà sono ancora più complessi.

La complessità aumenterà ulteriormente quando e se dovesse essere approvata la riforma del "Terzo Settore" i cui capisaldi sono contenuti nelle bozze di tre decreti delegati al vaglio in questi giorni delle Commissioni Parlamentari.

Citiamo alcune casistiche analizzando le differenti conseguenze derivanti dall'attuale stato normativo e regolamentare, tenendo già conto delle possibili novità derivanti dalla emananda riforma del Terzo Settore.

### **1) ASD che svolge solo attività "escluse"**

- non potrà più chiamarsi "associazione sportiva dilettantistica" ai sensi dell'art. 90, L.289/2002 (e quindi dovrà modificare il proprio statuto);
- potrà restare un'associazione seppur di carattere "sportivo non riconosciuto", assimilabile a una culturale;
- non potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui alla legge 398/1991 disposte a favore delle associazioni senza scopo di lucro, in conseguenza della nuova normativa sul "Terzo Settore" in via di definizione ove venissero confermate le attuali impostazioni;
- non potrà beneficiare della "decommercializzazione" delle entrate provenienti dai propri associati (ai sensi dell'art. 148 del TUIR) sempre in conseguenza dell'emananda riforma del "Terzo Settore" che dovrebbe prevedere una tassazione forfetaria applicabile sul totale delle entrate dell'Ente, ma ancora da definire nei dettagli operativi, simile a quanto ora disposto dall'art. 145 del TUIR, salvo che, ancora in virtù delle attese nuove regole sul Terzo Settore, non abbia le condizioni per diventare un'Associazione di Promozione Sociale (APS);
- non potrà beneficiare dei vantaggi per i compensi ai propri collaboratori previsti dal sopra citato art. 67 del TUIR);
- non potrà iscriversi al 5 per mille, secondo le attuali regole;
- non consentirà vantaggi fiscali agli sponsor (e cioè l'assimilazione delle sponsorizzazioni alle spese di pubblicità interamente deducibili fino ad Euro 200.000 per esercizio sociale);
- non consentirà la detrazione di Euro 210 per lo sport dei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni; - non consentirà vantaggi fiscali per le donazioni da parte di persone fisiche;
- non potrà beneficiare dell'esimente di cui all'art. 149, comma 4, TUIR, relativa alla perdita del requisito di Ente Non Commerciale.

Ricordiamo **comunque** che, ove non dovesse giungere a conclusione l'iter parlamentare di approvazione della riforma del Terzo Settore, per le Associazioni praticanti attività "escluse" resterebbero applicabili le attuali normative di favore per le Associazioni (culturali) senza scopo di lucro e in particolare l'art. 148 del TUIR e la legge 398/1991. La medesima considerazione vale, ovviamente, anche per quanto riguarda le associazioni di cui al punto successivo.

### **2) Associazione polisportiva che svolge sia attività sportive "riconosciute" che attività "escluse"**

Le agevolazioni fiscali e contributive riservate ai soggetti iscritti al Registro CONI si applicherebbero solo alle attività sportive riconosciute. Si pensi ad un istruttore di pilates che svolge anche l'attività di istruttore/allenatore di un'altra disciplina "riconosciuta". Laddove le sue prestazioni riguardassero le discipline "riconosciute" il relativo compenso potrebbe beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive. Per le prestazioni invece riguardanti le attività "escluse", l'interessato dovrebbe ricorrere ad altre forme di inquadramento giuslavoristico (lavoro autonomo con partita IVA, lavoro dipendente, collaborazione coordinata e continuativa) prive delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 67 del TUIR. In questo caso però si pone un'altra questione specie per quanto interessa i soggetti con partita IVA. Infatti, questi soggetti hanno obbligo di "attrarre" ad IVA qualsiasi prestazione inerente alla propria partita IVA con conseguente impossibilità di percepire i compensi agevolati dei "7500 euro" di cui al citato art. 67 del TUIR.

Si rinvia per le altre conseguenze alla tabella 1 di seguito riportata.

Per le Associazioni con anche attività "escluse", da quanto si evince anche dalla tabella, si pone maggiormente la necessità di studiare il raccordo tra queste novità e le future normative riguardanti la riforma del Terzo Settore in via di definizione ad iniziare dagli effetti sulla denominazione degli enti operanti nel "no profit" con l'obbligo di indicazione di ETS (acronimo per "Enti del Terzo Settore"). Da qui la necessità, riportata in tabella, di una possibile aggiunta nella denominazione anche di tale acronimo che si affiancherebbe all'acronimo ASD per le polisportive che praticano attività "escluse" e attività sportive "riconosciute", ove queste decidessero di "iscriversi" anche nel registro del Terzo Settore.

La complessità fiscale della coabitazione tra attività sportive "riconosciute" e attività "non riconosciute" è quindi acuita dalla emananda riforma del Terzo Settore.

In proposito occorrerà vagliare con attenzione come trattare fiscalmente sia ai fini IVA, ai fini della legge 398/1991 che ai fini delle imposte sui redditi (IRES e IRAP) le entrate per le attività "non riconosciute", sia provenienti da associati che da non associati. Al momento non sembra che vi possano essere specifici vantaggi fiscali per gli Enti del Terzo Settore con la logica conseguenza di un disinteresse verso tale riforma da parte delle Associazioni anche solo in parte "sportive".

### **3) SSD con unica attività "esclusa"**

- diventerà una società di capitali senza scopo di lucro "non" più "sportiva";
- non potrà più chiamarsi "sportiva dilettantistica" (e quindi dovrà modificare il proprio statuto);
- non potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui alla legge 398/1991 disposte a favore delle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro;

- non potrà beneficiare della "decommercializzazione" delle entrate provenienti dai propri "tesserati" (ai sensi del combinato disposto dell'art. 90 della legge 289/2002 e dell'art.148 del TUIR)
- non potrà beneficiare dei vantaggi per i compensi ai propri collaboratori previsti dal sopra citato art. 67 del TUIR);
- continuerà a non potersi iscriversi al 5 per mille;
- non consentirà vantaggi fiscali agli sponsor (e cioè l'assimilazione delle sponsorizzazioni alle spese di pubblicità interamente deducibili fino ad Euro 200.000 per esercizio sociale);
- non consentirà la detrazione di Euro 210 per lo sport dei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni. - non consentirà vantaggi fiscali per le donazioni da parte di persone fisiche.

#### 4) SSD con attività sportive "riconosciute" ed attività "escluse"

Si rinvia per le conseguenze alla tabella che segue (e allegata al presente contributo).

TABELLA 1	MODIFICA STATUTO	COMPENSI AGICVCLATI FINO A 7.500 (ART. 67 TUIR)	APPLICAZIONE LEGGE 398/95	"DECOMMERCIALIZZAZIONE" DELLE ENTRATE DAI PROPRI ASSOCIATI (ART. 90 Legge 289/2002 e ART 148 TUIR)	Iscrivibilità al 5 per mille	SPONSORIZZAZIONI CON VANTAGGI FISCALI PER GLI SPONSOR (ex art. 90 legge 289/2002)	DETRAZIONE FINO A 210 EURO PER LO SPORT DEI RAGAZZI DA 5 A 18 ANNI	VANTAGGI PER PERSONE FISICHE CHE EFFETTUANO DONAZIONI	APPLICAZIONE ART. 149. PERDITA QUALIFICA ENTE NON COMMERCIALE
ASD monodisciplina "esclusa"	Si - cambio denominazione con aggiunta di ETS (Ente del Terzo Settore)	NO	NO per effetto della emananda riforma del Terzo Settore	NO per effetto della emananda riforma del Terzo Settore. Possibile tassazione forfetaria (da definire nei dettagli operativi)	NO	NO	NO	NO	NON APPLICABILITA' DELL'ART. 149
ASD polisportiva con sport "riconosciuti" e discipline "escluse"	a) Si cambio denominazione con aggiunta di "Culturale" (o ETS)	Si' solo per le attività sportive "riconosciute"	Si per le entrate commerciali (sia riferibili alle attività "riconosciute" che a quelle "escluse")	Si per le attività "riconosciute" e per le attività "escluse" rese a propri associati salvo novità derivanti dalla emananda riforma del Terzo Settore (ipotesi di tassazione forfetaria da definire)	Si' solo per le attività sportive "riconosciute". <i>Differenzia applicativa</i>	Si' solo per le attività sportive "riconosciute"	Si' solo per le attività sportive "riconosciute"	Si' se finalizzate al sostegno delle attività sportive "riconosciute"	????
	b) NO cambio denominazione: resta solo ASD, ma le attività "escluse" diventano "commerciali"	Si' solo per le attività sportive "riconosciute"	Si per le entrate commerciali. Sono considerate commerciali anche le entrate provenienti da attività "escluse"	Si solo per le attività "riconosciute"	Si' solo per le attività sportive "riconosciute". <i>Differenzia applicativa</i>	Si' solo per le attività sportive "riconosciute"	Si' solo per le attività sportive "riconosciute"	Si' se finalizzate al sostegno delle attività sportive "riconosciute"	????
SSD monodisciplina "esclusa"	Si - cambio denominazione: NON PIU' "SPORTIVA"	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
SSD polisportive con sport "riconosciuti" e discipline "escluse"	No per se non vengono svolte solo attività sportive "riconosciute"	Si' solo per le attività sportive "riconosciute"	Si per le entrate commerciali (sia riferibili alle attività "riconosciute" che a quelle "escluse")	Si solo per le entrate provenienti dai "tesserati" per le attività "riconosciute"	NO	Si' solo per le attività sportive "riconosciute"	Si' solo per le attività sportive "riconosciute"	Si' se finalizzate al sostegno delle attività sportive "riconosciute"	NO
	b) NO cambio denominazione: resta solo SSD, ma le attività "escluse" diventano "commerciali"	Si' solo per le attività sportive "riconosciute"	Si per le entrate commerciali. Sono considerate commerciali anche le entrate provenienti da attività "escluse"	Si solo per le entrate provenienti dai "tesserati" per le attività "riconosciute"	NO	Si' solo per le attività sportive "riconosciute"	Si' solo per le attività sportive "riconosciute"	Si' se finalizzate al sostegno delle attività sportive "riconosciute"	NO

In definitiva, sulla base del combinato disposto delle delibere CONI e della bozza del decreto di riforma del "Terzo Settore", appare opportuno che i sodalizi "non più sportivi" cerchino in tutti i modi di rimanere agganciati al "carro sportivo", implementando (non solo statutariamente ma anche operativamente) le attività esercitate in modo da svolgerne almeno alcune che permettano di ottenere, o mantenere, il riconoscimento sportivo dilettantistico, in modo da poter proseguire a beneficiare delle agevolazioni, che per le attività sportive sono rimaste invariate, e della L. 398/1991 per le attività "non più sportive", qualora non possa essere applicato l'art. 148, c. 3, TUIR (de-commercializzazione).

E ciò in quanto, al di fuori del mondo sportivo dilettantistico – se la bozza di riforma del Terzo Settore rimarrà invariata – il rischio è di perdere quasi tutte le agevolazioni tributarie sino ad oggi beneficiarie, salvo il caso di "trasformazione" in APS, per procedere alla quale occorrerà però avere i requisiti richiesti dalla riforma.

A prescindere però dalla complessità delle conseguenze, resta la questione di fondo: la correttezza nel sistema sportivo italiano della esclusione dall'elenco di attività che "... abbiano per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli", citando la definizione di Sport della Carta Europea del Consiglio d'Europa del 1992.

Ci si attendono quindi chiarimenti ed aggiustamenti o integrazioni da parte del CONI al riguardo.

Per la verità delle integrazioni ci sono già state con la Delibera CONI n.1568 del 14 febbraio 2017 e con Delibera del Consiglio Nazionale del 10 maggio 2017.

Le integrazioni di fatto si sono basate sempre sui principi informativi della Delibera iniziale, tenendo quindi conto delle discipline praticate da Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate, e confermando, di conseguenza, l'esclusione di talune discipline, tra le quali quelle dianzi citate, "promosse" dagli Enti di "Promozione" Sportiva, riconosciuti dal CONI.

Per adempiere, tuttavia, alle vigenti Delibere del CONI, gli Enti di Promozione Sportiva dovranno "negare" il riconoscimento ai fini sportivi alle ASD e SSD che praticano le attività "escluse".

Potranno sempre affiliarle, potranno fare i tesseramenti per i loro praticanti (atleti?) e tecnici, garantendone la copertura assicurativa, connessa al tesseramento, ma non potranno iscriverle al Registro CONI, escludendole così dagli ulteriori benefici fiscali riservati ai soggetti iscritti al Registro.

La Delibera 1566/2016 infatti stabilisce che "l'iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche, che vale il riconoscimento ai fini sportivi, sia conseguita esclusivamente con riferimento alla pratica delle discipline sportive di cui all'allegato elenco" nonchè "di fissare al 1 marzo 2017 (ora 1 gennaio 2018) il termine ultimo per tutti gli adeguamenti informatici necessari agli organismi sportivi per la trasmissione dei dati nonchè per le attività di **bonifica** conseguenti alla presente deliberazione, sulle attuali iscrizioni al Registro, dando mandato al Segretario Generale di definire ed emanare i dettagli attuativi nonchè di cancellare le iscrizioni non supportate dalle discipline in elenco".

L'espressione "bonifica" utilizzata in Delibera rende evidenza del principio ispiratore, volto a ripulire il terreno da ciò che lo impantana e lo rende non produttivo o non utile ai fini istituzionali.

La "bonifica" di fatto è demandata peraltro prevalentemente - se non esclusivamente - agli stessi Enti di Promozione Sportiva che dovranno, per l'appunto, denegare l'iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive ad alcuni propri affiliati, comunicando loro tale diniego, spiegandone le conseguenze.

Alcune considerazioni di carattere pratico su questa impostazione vengono tuttavia spontanee.

Se ad esempio si consideri lo yoga, si tratta di una disciplina che - secondo i dati indicati da *Repubblica.it* (fonte del 20 giugno 2016) - solo nel 2011 interessava un milione e centomila praticanti in Italia e che oggi sfiora i due milioni.

Non appare tuttavia così distante la definizione di sport della Carta Europea del 1992 da quanto consista la disciplina dello yoga, per lo meno per certe "specialità" di yoga.

Ma lo stesso potrà sostenersi per il pilates, il cui metodo di allenamento "sportivo", peraltro, viene utilizzato in diversi corsi organizzati direttamente dal CONI rivolti alle figure professionali che operano nel settore "sportivo" quali preparatori fisici, personal trainer, insegnanti di danza, istruttori di fitness, laureati in scienze motorie, responsabili di centri sportivi e gestori di palestre.

Non sfuggirà che in questo si possa intravedere una certa contraddizione tra principi ed azioni, che di sicuro non contribuisce a fare chiarezza in questo momento di transizione tra ciò che è "sport" o ciò che "non è sport".

O forse sarebbe più coerente parlare di ciò che è "sport riconosciuto" da ciò che è "sport non riconosciuto" oppure di ciò che è sport "sostenuto" da ciò che è sport "non sostenuto".

Questa conclusione sembra coerente anche sotto un altro aspetto che avrebbe potuto rappresentare l'elemento di discriminazione tra discipline sportive e discipline non sportive e cioè la pratica agonistica.

Ma anche sotto questo punto di vista si ravvisano delle contraddizioni.

Infatti alcune delle discipline "escluse" svolgono pratiche agonistiche.

Si pensi al paintball presente a livello di competizione anche in ambito europeo, e che, peraltro, risulta anche ricompreso tra le discipline sostenute dalla FIDASC (Federazione italiana di armi sportive da caccia, riconosciuta dal CONI).

Di contro vi sono discipline "riconosciute" che non sviluppano pratiche agonistiche.

A titolo di esempio si riporta la disciplina della "Ginnastica per tutti" (inclusa al n. 115 dell'elenco CONI nell'ambito dello Sport "Ginnastica" n. 35 dell'elenco medesimo).

Per tale disciplina la Federazione Italiana Ginnastica, riconosciuta dal CONI, indica sul proprio sito istituzionale che "Sotto questo termine [Ginnastica Per Tutti] sono raccolte tutte le forme di attività a matrice ginnastica, competitive e non, che non rientrano nelle altre discipline della Ginnastica. Ovviamente, l'espressione fondamentale della ginnastica per Tutti è la **preparazione fisica e l'educazione motoria**. Ovvero quell'insieme di pratiche e di attività formative che porta l'individuo a un completo ed armonioso sviluppo psicofisico, fornendo al contempo gli strumenti per mantenere questo prezioso patrimonio per l'intero arco dell'esistenza, coinvolgendo anche i percorsi scolastici. Insieme di pratiche quindi che costituiscono il caposaldo di ogni forma di attività motoria e sportiva e che, al di là dei termini di educazione fisica, educazione motoria, preparazione atletica ecc., hanno un unico vero nome, anche storicamente "GINNASTICA".

Tale sezione nasce come esigenza di "Sport per Tutti" e si pone come obiettivo un'attività **che non sia la riduzione delle attività olimpiche ma un contributo ad ufficializzare tutte quelle forme di attività motoria**, in particolare di gruppo, che per i loro contenuti culturali e sociali influiscono nella formazione dei giovani e si propongono come alternativa di movimento per tutti ai già conosciuti sport di squadra e non.

Non si tratta quindi di disciplina sportiva "agonistica", ma di disciplina sportiva coerente con la definizione di "Sport" della Carta Europea.

In questa ottica giova citare anche l'altra disciplina sportiva riconosciuta, la n. 111, "Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness" anch'essa inclusa nell'elenco CONI nell'ambito SPORT n.35 "GINNASTICA" e non certo del tutto ispirata a pratiche agonistiche.

E allora appare spontaneo chiedersi se queste discipline della "Ginnastica per tutti" e delle "Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness", non possano estendersi ricomprendendo anche altre attività quali il crossfit, il pilates, lo yoga o il parkour.

Sarebbe sufficiente creare delle sottocategorie che, se accuratamente individuate, consentirebbero il riconoscimento anche ad altre attività oggi "escluse".

Trattasi o no in definitiva di attività di preparazione fisica ed educazione motoria, in linea esattamente con quanto indicato dalla Federazione Italiana Ginnastica?

Escludere queste attività significa, coerentemente, escludere anche le tante altre attività che si possono ricomprendere nel "fitness" in generale (che poi si esplicano in una miriade di metodologie di allenamento: spinning, gag, fit box, ecc.).

E che differenze vi sono tra talune di queste attività e la disciplina n. 217 "Cultura fisica" dell'elenco CONI nell'ambito dello Sport n. 63 "Pesistica" laddove si specifica che sono da ricomprendersi in questa disciplina anche le "attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate al fitness e al benessere fisico"?

Ma gli ambiti sportivi di similitudine tra discipline "escluse" e discipline "riconosciute" potrebbero continuare. Si pensi al Krav Maga, disciplina "esclusa" non lontana parente di discipline di Arti Marziali riconducibili ad attività promosse dalla Federazione Italiana Judo Karate e Arti Marziali (Fijkam) nell'ambito dei Metodi Globali di Autodifesa.

Ci si chiede quindi se sia possibile un'estensione "analogica" delle discipline "espressamente" citate nell'elenco CONI ad altre discipline similari, come nel caso del Krav Maga dianzi riportato, e se sia altresì possibile considerare talune discipline come "naturalmente" già ricomprese come parte di discipline "ammesse" e presenti nell'elenco CONI, le quali rappresenterebbero di fatto delle categorie "contenitori" di più discipline sportive, come negli esempi fatti per le attività di fitness in riferimento alle categorie "contenitori" incluse nell'elenco CONI per lo Sport "Ginnastica".

Ci si chiede ancora se, come per le innumerevoli sfaccettature del fitness si è individuato comunque un "contenitore" di riferimento, analogamente si possa individuare un "contenitore" di riferimento anche per le differenti attività del "fitness in acqua" quali acquagym, hydrobike, acquabox, acquastep, acquawalking, hydrogag, acquaticità neonatale ecc.

Il dubbio nel dubbio deriva dal fatto che la più simile disciplina sportiva "riconosciuta" parrebbe essere la n. 278 definita "Attività ginnico-motorie acquatiche applicative alle discipline del nuoto" nell'ambito dello Sport n. 82 "Sport acquatici". Il condizionale in questo caso è ancora più d'obbligo dal momento che le predette discipline del "fitness in acqua" sono indubbiamente attività "ginnico-motorie acquatiche", ma non certo "applicative" alle discipline del nuoto, salvo chiarimenti da parte della Federazione Italiana Nuoto sul tema.

Pensare quindi di ricondurre anche queste discipline del "fitness in acqua" alla categoria n. 111, "Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness", potrebbe essere la soluzione, a condizione però che sia la Federazione Ginnastica Italiana a riconoscere come proprie discipline sportive anche le attività motorie "in acqua".

La disamina delle similitudini e contraddizioni potrebbe continuare, senza tuttavia risolvere i problemi attuali indicati nel presente approfondimento a fronte dei quali si auspicano dei chiarimenti da parte del CONI.

Il chiarimento atteso potrebbe andare nella conferma che l'elenco delle discipline ammesse sia da intendere in senso restrittivo oppure, al contrario, che l'elenco sia estensibile ad altre discipline simili a quelle incluse seppur non espressamente citate.

In entrambi i casi occorrerebbe un successivo chiarimento riguardante la modalità per l'aggiunta di ulteriori discipline, previo attento esame delle attività di cui si chiede l'inclusione in elenco.

In tal senso è plausibile sostenere un percorso di riconoscimento che, distaccandosi dagli attuali principi ispiratori dell'elenco, recuperi quale elemento prevalente di valutazione il già più volte richiamato concetto di "Sport" enunciato nella Carta Europea del 1992.

Solo in tal modo si potrebbero risolvere, a parere di chi scrive, le attuali contraddizioni dianzi esposte, che stanno creando non pochi problemi agli operatori delle discipline attualmente non incluse nell'elenco e agli Enti di Promozione Sportiva che si stanno trovando di fronte ai rinnovi di affiliazioni con l'obbligo di conformarsi alle direttive CONI in un contesto di incertezze e discriminatorio che potrebbe ingenerare errori dalle rilevanti conseguenze specie sul piano fiscale e giuslavoristico. Il tutto in favore dello Sport quale strumento di sviluppo psico-fisico delle persone e di salute pubblica.